

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Proposta di legge regionale avente ad oggetto: Emergenza COVID-19. Istituzione del Fondo speciale regionale per il comparto TPL definito “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015.**

### **ISTITUZIONE DEL FONDO COVID-19 TPL**

#### **PREMESSA**

Il servizio di trasporto pubblico costituisce un nodo fondamentale per il funzionamento del sistema economico e il suo sviluppo concorre a determinare la dinamica economica del territorio.

Il Governo ha riconosciuto fin dal primo decreto Cura Italia il servizio di trasporto pubblico locale quale ambito particolarmente colpito dall' epidemia di COVID-19 prevedendo la formula di seguito espressa:

*La legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riconoscendo all'articolo 92 comma 4-bis. stabilisce *Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.**

All'articolo 4-quater ha tuttavia *subordinato l'efficacia delle disposizioni* di cui ai commi 4-bis e all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le Regioni hanno proposto al Governo la costituzione di un fondo speciale per indennizzare i danni delle imprese di trasporto.

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) all'art. 200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” viene disciplinato tale aspetto prevedendo che “Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Nei mesi dell'emergenza sanitaria le Aziende del settore TPL , gomma ferro e nave, hanno subito e stanno subendo un impatto forte in termini finanziari ed in particolare in termini di mancati ricavi conseguenti al forte calo dell'utenza anche pari in alcune fasi all'80%.

In questo contesto, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, si propone all'articolo 1 l'istituzione un Fondo speciale regionale definito "Fondo COVID-19 TPL" a supporto del comparto del trasporto pubblico locale che costituisca una prima risposta istituzionale.

## IL TPL IN REGIONE TOSCANA

Gli atti di regolazione del TPL in Regione Toscana si differenziano a seconda che trattiamo l'ambito ferroviario, marittimo o la gomma.

Il servizio di trasporto ferroviario è svolto attualmente da due imprese Trenitalia S.p.A., e Trasporto Ferroviario Toscano (TFT S.p.A.) operanti rispettivamente sulla rete nazionale e su quella regionale. I rapporti delle due società con la Regione Toscana sono disciplinati da appositi contratti di servizio. In particolare il contratto con Trenitalia ha una validità di 15 anni.

I servizi marittimi di competenza della Regione Toscana sono affidati a Moby S.p.A che li svolge attraverso Toremar Spa con un Contratto di Servizio sottoscritto in data 2 gennaio 2012 e della durata di 12 anni.

Il servizio di TPL su gomma al momento viene gestito dalla Regione Toscana attraverso un atto d'obbligo, quale provvedimento di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007, al fine di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico a seguito del contenzioso e con delibera di Giunta del 4 maggio è stato previsto l'avvio del servizio al nuovo gestore, individuato a seguito di gara, per il 1 luglio.

Da una prima stima effettuata dall'ufficio competente emerge che per il trasporto su gomma sono previsti mancati ricavi da marzo a dicembre pari a circa 60 milioni di euro. Risultano inoltre anche superiori i mancati ricavi già ipotizzati per il trasporto su ferro. Più contenuti ma comunque di rilievo i mancati ricavi relativi al trasporto marittimo.

I mancati ricavi proseguiranno anche nel periodo successivo al 2020 in quanto, anche ipotizzando il progressivo superamento dell'emergenza, la domanda di trasporto e relativi ricavi saranno recuperati progressivamente.

Premesso quanto sopra si evidenzia che il servizio di trasporto su gomma è il comparto che allo stato attuale manifesta, nella gestione, maggior criticità.

La gestione di un servizio pubblico imposta mediante obbligo ad un operatore economico senza legame contrattuale e il passaggio successivo, senza soluzione di continuità, ad un operatore nuovo individuato a seguito di una gara, che avvierà il servizio in condizioni straordinarie di emergenza e con una riprogrammazione del servizio a partire da settembre 2020 senza poter contare sull'entrata ordinaria derivante dalla tariffazione degli utenti rende questo ambito particolarmente più delicato del settore ferroviario e marittimo.

Per tale motivo all'articolo 2 comma 2 si propone che per il 2020 le risorse del fondo, nell'ammontare di cui all'articolo 1 comma 2, vengano destinate al trasporto pubblico su gomma.

L'ammontare del fondo, per l'anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:

- a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;
- b) euro 30.000.000,00 di risorse statali relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16 bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

e viene previsto altresì che con deliberazione della Giunta regionale le risorse del Fondo COVID 19 TPL di cui al comma 2 lettera b) possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio TPL permanendo la situazione di criticità.

L'intervento sui mancati ricavi della presente proposta di legge regionale e l'erogazione delle risorse alle Aziende di trasporto del TPL costituiscono una misura di carattere straordinario ed eccezionale.

Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:

- risorse statali stanziare per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;
- riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
- costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

## **DISPOSIZIONI SU AIUTI DI STATO**

E' importante evidenziare che la Commissione europea ha definito principi e condizioni fondamentali con il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino al 31 dicembre 2020 (salvo eventuali proroghe) e previa autorizzazione della Commissione stessa, dove il sistema dei trasporti e' contemplato. Tali principi sono stati ribaditi mediante l'approvazione di plurime proposte di notifica avanzate dagli stati membri, destinate a permettere l'erogazione di aiuti compatibili di entità superiore ai limiti previsti dal Temporary Framework, per combattere gli effetti prodotti dal Covid19.

All'articolo 3 si esplicita che l'erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avvenga nel rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato.

## **CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE**

L'articolo 27 della l.r. 35/2015 detta disposizioni per il pagamento dei contributi di estrazione, contributi che riguardano tutte le attività estrattive comprese quelle svolte nel distretto Apuo Versiliese ai sensi dell'articolo 36 della medesima l.r. 35/2015.

Il comma 10 dell'articolo 27 citato stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume escavato nell'anno precedente; nel primo anno di esercizio

dell'attività estrattiva l'acconto è rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre come risultante dagli elaborati di progetto.

Con la proposta di legge, in considerazione del periodo di sospensione di quasi tutte le attività produttive e del generale rallentamento delle attività economiche, si interviene con modalità di pagamento dei contributi specifiche per l'anno 2020, prevedendo in particolare che l'acconto venga calcolato con riferimento al materiale estratto nella prima parte dell'anno in corso, in modo da non determinare esborsi eccessivi rispetto a quanto effettivamente dovuto per l'attività svolta. Resta fermo il pagamento a fine anno del saldo del contributo. Non si determina pertanto alcun effetto sui bilanci degli enti interessati, né tanto meno sul bilancio regionale.

#### ENTRATA IN VIGORE

Al fine di dare una risposta concreta un sostegno alle imprese, in termini di immediata liquidità, è importante è pertanto necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.